

In collaborazione con il Centro studi DEAL (Diritto Economia Ambiente e Lavoro)

Dialoghi con l'Accademia: a confronto con i Maestri

a cura di Emanuele Dagnino

Luigi Montuschi

Professore Emerito di Diritto del Lavoro, Università di Bologna

Inizierei il nostro colloquio con alcune domande che riguardano il Suo rapporto con la materia elettiva dei Suoi studi, cominciando proprio dalla scelta di intraprendere un percorso di ricerca in questo ambito.

Ci può raccontare le modalità dell'incontro e dell'avvicinamento al diritto del lavoro? Perché proprio questa materia?

Il mio incontro con il diritto del lavoro è avvenuto sui banchi dell'Università di Bologna, quando frequentavo le lezioni del mio primo Maestro Prof. Tito Carnacini e quelle dedicate ai profili comparati tenute da Federico Mancini. Ho proseguito i miei studi seguendo questo fortissimo interesse sino a laurearmi con una tesi in diritto del lavoro, alla presenza di quello straordinario studioso che fu Enrico Redenti, già autore, quand'era ancora laureando, del Massimario della Giurisprudenza dei Probiviri

Industriali.

È stata, come si suol dire, una passione immediata, indotta sia dalle splendide lezioni alle quali ho avuto l'opportunità di assistere sia dalla consapevolezza, poi progressivamente maturata, della centralità del lavoro nel nostro ordinamento giuridico, a partire dalla Carta costituzionale.

Mi ha dapprima incuriosito e poi affascinato l'idea d'un "contratto" nel quale, a differenza del comune modello privatistico, la causa di scambio è rappresentata dalla retribuzione contro le energie lavorative messe a disposizione dalla persona. Mi ha colpito il fatto che, pur nascendo con una matrice patrimoniale, il contratto coinvolgesse la "persona" del lavoratore e l'insieme dei suoi diritti fondamentali.

Oggi può apparire tutto scontato, ma all'epoca dei miei studi doveva ancora maturare il convincimento che i diritti della Costituzione hanno una valenza *erga omnes*. Dunque, si trattava

di concepire un “contratto” nel quale una delle parti fosse tenuta non solo ad adempiere un’obbligazione di natura economica ma anche a rispettare i diritti inviolabili dell’altra parte, diritti spesso negati e comunque non ancora pienamente realizzati nel diritto e neppure nel senso comune.

Non nascondo che la mia prima vocazione fosse quella civilistica, anche se le peculiarità del diritto del lavoro erano tali da catturare il mio interesse di studente, alla ricerca dei temi di raccordo con i valori più alti della Costituzione: per intenderci, quelli sanciti dall’art. 3.

Proseguendo sulla tematica del rapporto con la materia, ci potrebbe dire cosa insegna una vita nel diritto del lavoro? È cambiata nel tempo la Sua prospettiva rispetto al diritto del lavoro e con esso la Sua concezione?

Quando si parte con una forte passione, è poi difficile cambiare opinione. Nel mio pensiero i principi e i valori di fondo della materia restano immutati. Certo gli scenari sono molto cambiati, anche in modo impensato, ma da lavorista di “lungo corso”, diciamo così, ho il vantaggio di non farmi troppo impressionare da quelle che, volta a volta, vengono indicate come “svolte epocali” o “cambiamenti radicali di paradigma”.

Forse perché di “svolte epocali” ne ho vissute diverse: la più importante, dopo la legge sui licenziamenti individuali, è stata quella - esaltante per i giuristi della mia generazione - dello Statuto dei lavoratori, che ha segnato il definitivo affrancamento del diritto del lavoro rispetto ad un passato ancora ingombrante nella seconda metà del Novecento. Anche oggi, nonostante i ripetuti tentativi di superare lo Statuto, nessun giuslavorista o giudice o professionista può dire di non aver fatto i conti con questa o quella norma statutaria.

Sono mutati i tempi e abbiamo conosciuto il diritto del lavoro della crisi, e poi della flessibilità. Il sistema lavoristico si è ulteriormente arricchito (o impoverito secondo i punti di vista) con l’introduzione delle regole dirette a gover-

nare il mercato del lavoro. La dottrina ha dibattuto a lungo sui problemi, in gran parte ancora irrisolti e collegati a quella che Marco Biagi, quale attento studioso del diritto comparato, considerava un’esigenza di modernizzazione che accomuna l’Europa.

Ho sempre cercato di evitare i giudizi avventati e sommari, e non vorrei cedere in questa occasione, sebbene con la protezione della mia ragguardevole età forse potrei permettermi qualche lusso. Certo non ho condiviso il modo con il quale la modernizzazione è stata affrontata nel nostro Paese e nella dottrina giuslavorista: con un decennio di divisioni e di dialoghi spezzati. Uno spreco di risorse intellettuali e soprattutto – lo dico con un dolore per nulla lenito – umane.

Come e quanto ha inciso l’appartenenza ad una Scuola sulla formazione del Suo pensiero e con esso sulla Sua produzione scientifica? Quali rapporti, dentro e fuori dalla stessa, hanno inciso maggiormente sulla Sua attività relativa al diritto del lavoro?

Sono convinto che nella formazione del giurista e nell’elaborazione del pensiero scientifico rimanga importante, se non essenziale, l’appartenenza ad una Scuola. Purché questa sia intesa come un insieme di studiosi e di ricercatori che condividono le medesime passioni e gli stessi ideali, pur seguendo liberamente i propri interessi scientifici ed autonomi percorsi formativi.

Mi rendo conto che si tratta di un’immagine ideale di Scuola che non s’invera facilmente. Oltre tutto è un’immagine piuttosto in crisi, specie da quando le modalità di reclutamento universitario sono state riconvertite in nient’altro che procedure amministrative e burocratiche.

Credo siano in molti a ritenere che la funzione delle Scuole giuridiche sia ormai tramontata, e convenga invece addentrarsi nei meandri della burocrazia alta e bassa, ministeriale e locale, per inseguire i nuovi meccanismi messi in campo per quanto risultino irrazionali (anzi,

forse proprio per questo).

Al controllo scientifico e qualitativo che avveniva all'interno delle Scuole si sono sostituiti meccanismi formali e quantitativi, assai poco raffinati, che dovrebbero in teoria premiare il "merito", sebbene a me pare che finiscano – spesso – per riprodurre gli automatismi e le sanatorie che hanno caratterizzato certe fasi poco esaltanti della passata storia universitaria.

Per quanto mi riguarda, l'appartenenza alla Scuola bolognese ha senza dubbio inciso sulla mia formazione e sulla mia attività di studioso. Devo moltissimo anche ai preziosi rapporti con alcuni studiosi di grande valore, esterni alla mia Scuola, come Luigi Mengoni e Giuseppe Pera, al quale mi ha legato e mi lega un affetto sincero.

Pera mi ha insegnato a cogliere le complessità e, a volte, le contraddizioni del diritto del lavoro, attraverso lunghi dialoghi che si svolgevano di solito nel suo studio di Direttore dell'Istituto pisano, dove si trovava un patrimonio librario d'inestimabile valore.

Sono stato davvero fortunato ad incontrare tanti che mi hanno testimoniato, con il loro esempio, il rigore scientifico. Verso questi insigni giuristi ho accumulato un debito che non sono riuscito ad estinguere. Il pensiero riconoscente verso chi ci ha accompagnato, ascoltato e aiutato matura generalmente più tardi nella vita d'uno studioso e, temo, si faccia sempre più raro.

In un recente intervento, il Rettore dell'Università Statale di Milano, ha speso parole critiche sullo stato dell'Università, denunciando il dilagare di logiche commerciali e "quantitative". Può commentare questa affermazione del Rettore? Siamo di fronte ad un processo di deriva o ad un necessario adattamento a mutate condizioni socio-economiche?

"Processo di deriva" o "necessario adattamento"? Forse entrambe le cose.

Probabilmente è eccessivo denunciare un'irrimediabile "deriva" del sistema universitario, anche se mi pare difficile negare o trascurare la condizione di sostanziale abbandono

che ha contribuito ad innescare un progressivo impoverimento sia dell'insegnamento sia della ricerca sia della produzione della cultura.

Gli impulsi riformisti dell'ultimo decennio, i fremiti modernisti che hanno attraversato la legislazione universitaria e i suoi intenti rifondativi hanno portato dentro agli Atenei logiche economiche e "quantitative" che avevamo forse sottovalutato, e sono invece divenute impellenti con la formazione universitaria "di massa".

Non mi pare però che le innovazioni di stampo legislativo e amministrativo abbiano cambiato lo stato di fatto, che io definirei comunque un "abbandono" da parte delle istituzioni, dell'opinione pubblica, della reputazione sociale. Come dar torto allora agli studenti quando dimostrano un calo generalizzato d'interesse e di considerazione circa l'utilità sociale dello studio universitario?

Le politiche di "adattamento" alle mutate condizioni socio-economiche, pur necessarie, ci sfuggono di mano e sono prive d'una vera regia istituzionale. Tutto è affidato alle risorse intellettuali, culturali ed etiche che riesce ad esprimere ogni singolo docente. Ed è troppo poco.

Tornando sul tema della ricerca giuslavoristica, dall'angolo prospettico dato dalla Sua decennale esperienza, può dirci se a Suo parere è cambiata nel tempo la ricerca nella materia? Quali sono, se ci sono, i profili di differenza che riscontra rispetto a quando ha iniziato la Sua attività in questo ambito?

Non si possono negare i cambiamenti avvenuti nell'attività di ricerca e nelle metodologie d'indagine adottate dalla dottrina del diritto del lavoro.

Alcuni di questi cambiamenti mi sembrano positivi perché denotano una maggior apertura: riguardano l'inclinazione alla multidisciplinarietà e all'interdisciplinarietà, l'attenzione ai profili comparati, la sperimentazione di metodiche in uso in altri campi del diritto o in ambiti scientifici che sono integrativi e comple-

mentari rispetto al diritto del lavoro, il confronto con le altre discipline economico-sociali e con le scienze umane.

Per altro verso, non posso accettare – anche perché smentirei la mia formazione e i miei primi interessi scientifici – la svalutazione che ha progressivamente riguardato lo studio delle basi teoriche e tecnico-dogmatiche della materia.

Oggi ci si può avvicinare al diritto del lavoro anche puntando esclusivamente sulla base informativa. L'accessibilità delle notizie tramite la moltiplicazione dei canali informativi e la facile disponibilità delle banche dati (legislative, dottrinali e giurisprudenziali) sono, o possono essere, ritenuti strumenti sufficienti ai fini della ricerca scientifica e per considerarsi autentici giuristi del lavoro.

L'attività del ricercatore e dello studioso rischia di essere confusa o scambiata con quella del redattore, del commentatore, dell'informatore o del formatore.

Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo: una sfida per le istituzioni e per gli studiosi del diritto del lavoro, già da alcuni decenni. Oggi che nel XXI secolo siamo immersi, cosa rimane della progettualità che figure come Massimo D'Antona e Marco Biagi, hanno portato al centro del dibattito legislativo?

La modernizzazione del diritto del lavoro rimane un'esigenza attuale e, non ancora soddisfatta. Per conseguire questo obiettivo non basta guardare all'attivismo legislativo né serve, di per sé, incrementare la mole normativa.

Così come l'hanno intesa Biagi e D'Antona, e testimoniata con la loro drammatica vicenda umana, una vera modernizzazione richiede un progresso culturale e sociale: non a caso nel loro pensiero e nella loro opera scientifica la modernizzazione del diritto del lavoro è stata indissolubilmente legata ad un'intensa progettualità.

Li ha accomunati il forte anticipo sul proprio tempo e la capacità quasi visionaria di affron-

tare, in termini sistematici e propositivi, il governo della complessità del mercato del lavoro e l'adeguamento del sistema regolativo dei rapporti individuali e collettivi.

Quello sguardo lungo sul diritto del lavoro e la costante tensione progettuale costituiscono una speciale eredità, che non si consuma con il tempo. Ritengo, infatti, che anche la migliore costruzione giuridica la si può servire solo rinnovandola.

Ma l'insegnamento che ci hanno consegnato riguarda soprattutto il contributo rilevante che la cultura giuslavorista può dare alla formazione d'una coscienza critica della società, e dunque alla democrazia.

La querelle sorta intorno alle dinamiche di tutela nel rapporto e tutela nel mercato ha appassionato e diviso i giuslavoristi. Il Jobs Act sembra muoversi, da un certo punto di vista, nella direzione di spostare le tutele dal rapporto al mercato del lavoro; dall'altro, però, immola alcune forme di lavoro flessibile (ritenuto, per definizione, precario) puntando tutto sul concetto di subordinazione e sul contratto a tempo indeterminato seppur svuotato di tutele. Ritiene che l'ultima riforma del mercato del lavoro si sia mossa nella direzione di una modernizzazione del diritto che risponda alle nuove esigenze economiche e sociali del lavoro? Quali elementi secondo Lei mostrano aspetti di modernità e quali, invece, Le sembrano in controtendenza rispetto alle esigenze di adattamento e innovazione del diritto del lavoro?

Il dibattito sulle recenti riforme del mercato del lavoro è tuttora molto acceso, e politicamente sensibile. Non è facile dare un giudizio complessivo perché sarebbe troppo generico, perciò mi limiterò a considerare i due criteri di valutazione che mi vengono suggeriti dalla domanda: esigenze di adattamento e innovazione del diritto del lavoro. Non mi soffermo invece sulle imprecisioni tecniche, a tratti davvero allarmanti, perché questo tipo di rilievo sarebbe superficialmente e sbrigativamente

tacciato di conservatorismo giuridico.

Mi pare che gli *input* di politica del diritto siano abbastanza confusi. Mettere al centro della disciplina del mercato del lavoro un “contratto a tempo indeterminato”, che sostanzialmente non è più tale perché non è più assistito dalla stabilità reale, introduce una sorta di finzione, mentre la flessibilità del lavoro – che continua ad essere reclamata dalle imprese – non viene governata in modo adeguato.

L’esplosione dei *voucher* per il lavoro accessorio è un esempio lampante: la domanda di flessibilità s’è immediatamente incanalata nell’*iter* peggiore, approfittando d’una modalità occupazionale di cui non abbiamo neppure chiaro l’inquadramento giuridico.

Al contempo, il lavoro parasubordinato e le collaborazioni autonome sono state schiacciate nel recinto d’una normativa poco perspicua e persino *démodé*. La loro crisi e il decremento statistico mi sembrano l’effetto della rimozione delle principali tutele contro il licenziamento illegittimo nel lavoro subordinato, anziché il sintomo dell’effettivo superamento del precariato.

Tra le sfide del mondo del lavoro del XXI secolo ci sono quelle relative ad una tutela della salute e della sicurezza che si confronta con dinamiche nuove connesse alla possibilità di lavorare ovunque e in qualunque momento. Il diritto del lavoro ha bisogno di nuovi strumenti per rispondere a queste dinamiche? Come valuta le innovazioni francesi che riguardano il diritto alla disconnessione e il concetto di carico di lavoro?

Nel settore giuridico della tutela della salute e sicurezza sul lavoro l’innovazione è essenziale. E tuttavia, direi curiosamente, proprio in questo ambito prevale spesso un’*enfasi* astratta e ripetitiva sui principi generali, mentre mancano i percorsi innovativi di ricerca.

Dopo quasi un decennio dall’intervento del legislatore, si potrebbe abbandonare la lettura esegetica e il commento del T.U. del 2008 per affrontare i problemi emergenti con un arma-

mentario teorico e scientifico più solido e, soprattutto, meno scontato.

Le innovazioni del diritto straniero, e in particolare di quello francese, forse ci sembrano un po’ ingenui e approssimativi. Eppure non è banale il tentativo di ridefinire i confini della prestazione lavorativa e dell’adempimento, così da evitare tracimazioni nella sfera privata e rendere meno fluido il confine tra ciò che il dipendente deve e non deve al suo datore di lavoro.

Personalmente credo nel valore e nella tutela dello spazio privato, che è fondamentale per l’autodeterminazione e la creazione dell’identità della persona.

La Sua produzione scientifica ha spaziato su tutte le più rilevanti tematiche della materia. Quali tematiche che ha trattato Le rimangono più care? Quali pensa riceveranno o debbano ricevere attenzione particolare nel prossimo futuro?

Questa è una domanda conclusiva che rischia di stimolare la nostalgia, al cui richiamo vorrei sottrarmi.

Tutti i temi che ho studiato e affrontato nella mia produzione scientifica mi sono rimasti cari, non solo perché legati ad una stagione proficua della mia vita accademica, ma anche perché li ho scelti personalmente e ho voluto fortemente approfondirli.

Alcuni di questi, com’è ovvio, non sono più attuali o comunque sono stati così sondati e replicati dalla letteratura giuslavoristica da risultare – per così dire – esausti. Altri, invece, mi pare che possano ancora dare buoni frutti sul piano scientifico: quello della protezione della salute e del benessere della persona nell’ambiente lavorativo, ma anche il tema relativo alla tutela dei diritti fondamentali del lavoratore che ha avuto sinora una prevalente (e forse riduttiva) declinazione in termini di “danno alla persona”. Ma la ricerca lavoristica, mi auguro, potrà andare oltre.